

Schema certificazione Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi SCPE RED IT

05	15/03/2021	Integrazione criteri qualifica per biogas e biometano	OPE	DIR ISG	DG
04	15/04/2020	Adeguamento a DM 14-11-2019 e RT 31 ACCREDIA	OPE	DIR ISG	DIR OPE
03	25/07/2016	Definizione regole per esecuzione prima sorveglianza	PR-EN	ISG	DIR
02	25/03/2016	Definizione regole campionamento depositi trader	PR-EN	ISG	DIR
01	20/10/2015	Recepimento commenti ACCREDIA	PR-EN	ISG	DIR
00	28/05/2015	Annulla e sostituisce il doc ICIM 70R065. Aggiornamento a nuovi regolamenti ACCREDIA RT31 rev.2	PR-EN	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0345CS_05_IT					

0345CS_05_IT

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE

Lo schema è sviluppato per certificare la Conformità della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi al "Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" in accordo al Decreto Interministeriale del 14 Novembre 2019. Si applicano tutte le definizioni dell'art. 2 del DM del 14 Novembre 2019:

Autorità nazionali competenti: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;

Comitato tecnico consultivo biocarburanti: organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-sexies del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28;

Organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;

Organismo di certificazione: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

Operatore economico: ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o più delle seguenti attività:

- a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;*
- b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a);*
- c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale;*
- d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c).*

Non sono definibili operatori economici ai sensi del DM i seguenti operatori:

- a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:

 - 1) al consorzio di cui all'art. 233 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
 - 2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
 - 3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18 del DM - Disposizioni per gli oli vegetali esausti;**
- b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;*
- c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal soggetto di cui al comma 4, lettera c);*

Primo operatore economico della filiera: nella filiera del biometano, si considera come primo operatore economico della filiera, l'operatore economico che svolge le seguenti attività

- a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano avvenga a partire da gas di discarica;*
- b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivante dai processi di depurazione;*
- c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU);*

Utilizzatore: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;

Certificato di conformità dell'azienda: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;
Certificato di sostenibilità: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui alle lettere c) e d), contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

Dichiarazione di sostenibilità: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;

DEFINIZIONE

Informazioni sociali e ambientali: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché' per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima;

Catena di consegna (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera m), anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12 del DM;

Data di entrata in esercizio dell'impianto: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità;

Documento di trasporto: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del D.P.R. n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;

Partita: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;

Biocarburanti avanzati: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-bis, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati;

Carburanti rinnovabili avanzati: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte 2-bis, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28;

Biogas: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione;

Gas di discarica: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

Gas derivante dai processi di depurazione: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

Colture di secondo raccolto: colture che seguono o precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;

Terreni pesantemente degradati: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

Terreni fortemente contaminati: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;

NORME DI RIFERIMENTO

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM

ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

ICIM 0260CR Manuale d'uso del Marchio di Certificazione ICIM S.p.A.

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (RED);

DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE", ed in particolare gli articoli 7bis, 7ter, 7quater, 7quinqies e l'articolo 2 comma 6;

Decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";

Decreto interministeriale 14 Novembre 2019 che istituisce il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi";

UNI TS 11429 - Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;

UNI TS 11441 - Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;

UNI TS 11567 - Linea guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e bilancio di massa

UNI EN 16214-1 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: Terminologia;

UNI EN 16214-3 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 3: Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti alle finalità di protezione della natura;

UNI EN 16214-4 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 4: Metodi di calcolo del bilancio di emissioni di gas serra utilizzando un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita;

Regola Tecnica Accredia 31-Rev.03, contenente le prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, del 05 Novembre 2018;

Vedere:

MINISTERO DELL'AMBIENTE

www.minambiente.it/pagina/normativa-di-riferimento-sulla-sostenibilita-dei-biocarburanti-e-bioliquidi

BIOGRACE: www.biograce.net

EUROPEAN COMMISSION – Directorate General Energy <https://ec.europa.eu/energy/>

EUROPEAN COMMISSION – Directorate General Joint Research Centre <https://ec.europa.eu/jrc/en>

DESCRIZIONE

Il prodotto oggetto della certificazione SCPE RED IT copre tutta la potenziale biomassa per la produzione di bioliquidi e di biocarburanti. La certificazione RED IT si applica a tutti i prodotti, sottoprodotti e rifiuti e i processi della catena di fornitura di specifiche filiere di biomasse dalla coltivazione (Fattoria/Piantagione) fino alla conversione in biocarburante e bioliquido attraverso anche gli Operatori Economici commerciali (trader), ovunque si trovino. Quindi il certificato di prodotto e processo potrebbe essere rilasciato sia per l'output finale della catena di fornitura (biocarburante o bioliquido), che per il risultato finale di una fase intermedia della catena di fornitura, che per la produzione agricola della biomassa o per un rifiuto dal suo punto 0 (zero) di produzione. Inoltre, lo schema RED IT si applica per la valutazione della sostenibilità dei suoli, le emissioni rilasciate in ogni singolo passo in termini di CO₂ equivalenti (CO₂ eq) e/o la sostenibilità di tutta la filiera dei bioliquidi e dei biocarburanti attraverso l'indice di risparmio di GHG.

I processi oggetto della RED IT, non esaustivi, sono di massima i seguenti:

- *Produzione AGRICOLA*
- *Produzione di RIFIUTI*
- *Produzione di SOTTOPRODOTTI*
- *Fase di SPREMITURA e RAFFINAZIONE*
- *Produzione di BIOCARBURANTI e BIOLQUIDI*
- *Produzione di BIOMETANO*
- *Fase di STOCCAGGIO*
- *ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE (trader)*
- *Fase di TRASPORTO*

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Il prodotto e il processo oggetto della RED IT per singolo Operatore Economico (OE) sono definiti dalle seguenti caratteristiche:

- *Sostenibilità del suolo*
- *Materie prime in ingresso*
- *Origine materie prime di ingresso*
- *Processi e attività sviluppati dall'OE nella filiera*
- *Partite di sostenibilità (per un prodotto finale, anche i collegamenti fisici fra i vari OE)*
- *Resa del processo e attività per ogni modulo di filiera*
- *Valore di CO₂eq per ogni processo (la differenza di ± 1 percentuale è ammessa)*
- *Prodotti in uscita*
- *Indice di sostenibilità, solo per il prodotto finale del percorso (la differenza $\pm 0,5$ percentuale è ammessa).*

In particolare, una variante di prodotto è caratterizzata da diversità:

- *dei processi e delle attività sviluppate all'interno di un ciclo di produzione*
- *della resa del processo e attività, anche in un solo punto del ciclo di produzione.*

Tutte le caratteristiche rimanenti devono rimanere esattamente la stessa del prodotto.

Specifiche caratteristiche o tipologie di materie prime di ingresso ammessi da questo schema sono anche descritti nei decreti e circolari successivi all'uscita del decreto del 23 gennaio 2012 e indicati al punto Norme di Riferimento a cui si rimanda.

CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE
<i>COGENTE, ma comporta l'apposizione del marchio ICIM come da documento ICIM 0260CR. ICIM opera come organismo accreditato per la direttiva decreto di riferimento e le norme di riferimento e abilitato dai Ministeri dello Sviluppo Economico, Ambiente e Politiche agricole (che sono responsabili a livello europeo e nazionale per l'applicazione della direttiva RED)</i>
TIPOLOGIA INTERVENTO
<i>ICIM opera secondo regolamento ICIM 0003CR, non ci sono interventi aggiuntivi a quelli indicati dalle norme di riferimento.</i>
Altro
NOTE

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

DOCUMENTAZIONE GENERALE	
<p>La documentazione aggiuntiva rispetto a quanto richiesta dal regolamento ICIM 0003CR, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuale documentazione illustrativa dell'attività dell'OE (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.); ▪ eventuale copia della Certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o ambiente in conformità alla norma ISO 14001 ▪ documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda secondo normative tecniche di riferimento. 	
DOCUMENTAZIONE TECNICA	
<p>La documentazione tecnica deve fornire i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti specifici del prodotto oggetto di certificazione in accordo alle norme e leggi applicabili richiamate nella presente procedura. L'OE deve redigere un "Manuale di Sostenibilità" che contenga le informazioni richieste nella tabella sotto riportata. Il Manuale di Sostenibilità, comprensivo di indice e nome dell'OE, deve essere inviato ad ICIM insieme alla Domanda di Certificazione al fine di poter verificare che vi siano le condizioni per la certificazione dell'OE nell'ambito dello Schema. È responsabilità dell'OE garantire che le restanti informazioni non contenute nel Manuale di Sostenibilità siano disponibili al momento dell'audit.</p>	
AREA	
OPERATORE ECONOMICO	Informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatore Economico (art 4 comma 2 punto a del decreto 23/1/2012) ▪ Sito/i
PRODOTTO	Descrizione del processo
MATERIE PRIME DI INGRESSO	a) Tipologia b) Origine c) eventuali dati CO ₂ eq d) partite/lotti sostenibili e) per la filiera Agricola documento di cui all'Allegato I del decreto 23/1/2012 f) eventuali Dichiarazioni di Conformità (art 7 del decreto 23/1/2012).
FILIERA	a) informazioni su Tracciabilità (art 4 comma 2 punto a del decreto 23/1/2012) b) per la filiera Agricola informazioni su aziende agricole, collettore c) eventuali rese di produzione
PRODOTTO FINALE	a) Informazioni utili ad identificare tipo di prodotto. b) Informazioni relative alla produzione media per lotti o per anno. c) Metodologia per il Bilancio di Massa in conformità ai requisiti della RED e all'art 4 comma 2 punto b e art. 10 del decreto 23/1/2012. d) Metodologia per il Calcolo della CO ₂ eq in conformità ai requisiti della RED e all'art 4 comma 2 punto c, art. 9 e allegato II del decreto 23/1/2012. e) Eventuali prove di laboratorio. f) Dichiarazioni di conformità o Certificati di Sostenibilità
ALTRE INFORMAZIONI	a) Persona responsabile per la certificazione. b) Informazioni per utilizzo del marchio. c) Altra documentazione da parte degli OE in accompagnamento (trasporti)
NOTE	

CERTIFICAZIONE

ESAME DOMANDA
METODICA DA APPLICARE
<i>ICIM valuta la completezza della documentazione della Domanda e dei documenti allegati come da regolamento ICIM 0003CR e dal presente schema</i>
RAPPORTO DI ESAME DOMANDA
<i>La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale (RED 055CM) segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo sulla sicurezza dell'apparecchiatura. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi).</i>
Altro <i>Qualora un'organizzazione faccia richiesta di certificazione anche per altre organizzazioni appartenenti alla sua filiera impegnandosi contrattualmente con ICIM anche per le altre organizzazioni, i relativi certificati debbono essere sempre inviati all'organizzazione che ha formalizzato un rapporto contrattuale con ICIM.</i>
ESAME DOCUMENTALE
<i>Preliminarmente alla verifica di valutazione il RGI valuta la documentazione tecnica inviata dall'operatore economico con riferimento ai requisiti di sostenibilità descritti nella Direttiva RED e dall'art 4 del decreto 23/1/2012. L'esito della valutazione del RGI è formalizzato nel documento (RED 055CM) segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi). Nel caso di documentazione mancante o di gravi Non Conformità il RGI sospende la valutazione ed informa l'OE affinché possa integrare la documentazione o attuare le necessarie azioni a chiusura delle Non Conformità evidenziate.</i>

VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)

METODICA DA APPLICARE

La visita di ispezione iniziale (VI) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma di riferimento.

Durante la VI il GI deve verificare in particolare:

- a) gestione della tracciabilità di cui alla norma UNI TS 11429 (UNI TS 11567 per il biometano) e all'art 12 del DM 14/11/2019;*
- b) gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441 (UNI TS 11567 per il biometano), ai requisiti della RED e all'art. 12 del DM 14/11/2019;*
- c) metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra conformemente all'art. 11 del DM 14/11/2019;*
- d) documentazioni rilasciate dagli OE in accompagnamento;*
- e) documentazione di sostenibilità dei lotti.*

Relativamente ai punti d) ed e), qualora non fossero disponibili lotti effettivamente dichiarati sostenibili (in quanto la certificazione costituisce requisito propedeutico per l'emissione di dichiarazioni/certificati di sostenibilità), l'OE deve comunque rendere disponibili tutte le informazioni necessarie a valutare la capacità di gestire lotti sostenibili. In particolare, a titolo di esempio, deve essere resa disponibile, per il punto d, una lista di fornitori in possesso dei requisiti di sostenibilità definiti nella Direttiva RED, DM. Devono essere inoltre presenti contratti, o bozze di contratti, con detti fornitori dai quali si evinca la capacità da parte dell'OE di gestire l'approvvigionamento di lotti di materiale sostenibile. Relativamente al punto e) l'OE deve rendere disponibili documenti fac-simile di dichiarazioni/certificati di sostenibilità conformi ai requisiti definiti nella Direttiva RED e DM. Qualora non fosse possibile verificare l'efficacia del sistema rispetto alla norma UNI 11429 almeno mediante le evidenze sopra richiamate, l'organizzazione non è certificabile.

Inoltre, il RGI deve effettuare la valutazione del rischio (art.7 del DM 14/11/2019) e stabilire la percentuale minima di prodotto (espressa in termini quantitativi, ad es.: tonnellate per i bioliquidi e biocarburanti, standard metri cubi per biometano) valorizzato da campionare durante le verifiche di sorveglianza e ricertificazione seguendo la metodologia del regolamento ACCREDIA RT 31 in ultima revisione.

L'OE si impegna ad informare con tempestività ICIM non appena abbia avviato le attività nell'ambito del presente schema in modo da consentire l'esecuzione della prima attività di sorveglianza entro 90 gg dal rilascio della prima dichiarazione di conformità o certificato di sostenibilità dall'OE e comunque entro 6 mesi dal rilascio del certificato di conformità.

Certificazione di gruppo

È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori definite all'art. 15 commi 2, 3, 4 e 5 del DM 14-11-2019. In tal caso l'istanza di adesione al sistema è presentata dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo. Il certificato autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità.

Gli operatori economici che possono aderire alla certificazione di gruppo sono:

- Produttori agricoli*
- Produttori di sottoprodotti dalla vinificazione*
- Frantoio oleari*
- Produttori di biogas*

Certificazione di gruppo (produzione agricola)

Il gruppo è costituito da OE che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. Il gruppo può organizzarsi come:

1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure

2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;

Il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo.

Certificazione di gruppo (produzione di sottoprodotti della vinificazione)

Il gruppo è costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il gruppo

può organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria; il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria. Il coordinatore garantisce la tracciabilità delle partite è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo. Il coordinatore è responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria. La dichiarazione di sostenibilità viene rilasciata dalla distilleria.

Certificazione di gruppo (produzione di olio da frantoio)

Il gruppo è costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009. Il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio. Il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio.

Certificazione di gruppo (produzione di biometano)

Il gruppo di è costituito dall'OE che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attività agroalimentari e miscele delle materie prime citate. La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

- a) il soggetto coordinatore del gruppo è il gestore dell'impianto biogas;
- b) l'impianto per la produzione di biometano può essere di proprietà del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non può essere parte del gruppo);
- c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti;
- d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilità delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;
- f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo.

In caso di materia prima in ingresso il cui OE adotti i sistemi di certificazione volontari europei che non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa previsti dal decreto 23/1/2012, gli OE della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di certificazione.

Il produttore di rifiuti non è considerato OE se conferisce gli stessi al consorzio (CONOE) di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sue modifiche e integrazioni, per cui il primo OE da certificare è il collettore.

Nel caso di trader con stoccaggio, l'attività di valutazione iniziale si svolge presso la sede del trader (eventualmente coincidente con il sito di stoccaggio). Qualora lo stoccaggio avvenga anche attraverso l'utilizzo di depositi di società terze, durante l'attività di audit devono essere verificate le attività e la gestione relative ai depositi di stoccaggio utilizzati (bilancio di massa, calcolo CO₂, contratti per lo stoccaggio, ecc.). Nel caso i depositi appartengano a società già in possesso di certificazione della sostenibilità (secondo lo schema nazionale di certificazione o sistemi volontari), non è necessario effettuare un sopralluogo presso tali siti. In tutti gli altri casi è necessario effettuare un sopralluogo presso ciascun deposito in sede di valutazione iniziale o almeno una volta nel corso di validità del certificato e in ogni caso in funzione delle risultanze dell'attività di audit e dell'analisi del rischio. Nel caso l'OE intenda avvalersi di depositi fiscali, questi devono essere riportati nel certificato. Se l'attività dei depositi fiscali non comprende lo stoccaggio ma si limita all'espletamento delle pratiche amministrative previste dalla normativa, i depositi fiscali non sono oggetto di verifica e devono essere solamente riportati nel certificato dell'organizzazione per garantire la tracciabilità dei materiali certificati. Se i depositi fiscali svolgono anche attività di stoccaggio, dovranno essere verificati sulla base di quanto definito per i trader con stoccaggio.

RAPPORTO DI VI

La registrazione dell'audit e l'esito della valutazione del RGI è formalizzata sui seguenti documenti:

- RVI – parte A (0061CM) riporta i risultati della verifica con gli eventuali rilievi emersi, viene fatto sottoscrivere e lasciato in copia all'operatore economico
- RVI – parte B (0062CM) è un documento ad uso interno e non viene rilasciato all'OE ma inoltrato ad ICIM per l'avvio della successiva attività di riesame e delibera

Check list è un documento ad uso interno e non viene rilasciato all'OE ma inoltrato ad ICIM per l'avvio della successiva attività di riesame e delibera segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità.

Nel caso di documentazione mancante o di gravi Non Conformità il RGI sospende la VI ed informa OE affinché possa integrare la documentazione o attuare le necessarie azioni a chiusura delle Non Conformità evidenziate.

In questi casi, ed in generale qualora non sia possibile verificare l'efficacia del sistema conforme a UNI 11429, l'audit deve essere ripetuto al fine di acquisire gli elementi necessari a verificare la conformità del sistema dell'OE

Altro

PROVE INIZIALI (ITT)
METODICA DA APPLICARE
<i>Il RGI può, eventualmente, richiedere ove si rendesse necessario l'effettuazione di prove sui prodotti per valutarne le caratteristiche dichiarate</i>
RAPPORTO DI PROVA ITT
<i>Funzione della tipologia di prove</i>
Altro
NOTE

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ESITO
<p><i>Viene seguito quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR.</i></p> <p><i>L'OE in caso di esito negativo può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i></p>
COMITATO DI DELIBERA
<p><i>Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera. Fra i membri del CdD deve esserci almeno un esperto tecnico del settore (vedi più avanti Requisiti Ispettori).</i></p>
CERTIFICATO
<p><i>Ad esito positivo dei passi precedenti, ICIM redige un Certificato di Prodotto il quale contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, almeno i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda</i> <i>e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda;</i> <i>g) la data dell'ultima verifica;</i> <i>h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione</i> <p><i>Il campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda è delimitato all'interno del certificato di conformità mediante l'indicazione dei seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere;</i> <i>b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;</i> <i>c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;</i> <i>d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;</i> <i>2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;</i> <i>e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;</i> <i>f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto è a cura e responsabilità del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;</i> <i>g) qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.</i> <p><i>Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.</i></p>
MARCHIO
<p><i>Per l'utilizzo del marchio ICIM si applica il regolamento ICIM 0260CR.</i></p>

Altro

ICIM garantisce la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

- a) un registro degli operatori economici sottoposti alle verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità
- b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro di cui lettera a), nonché i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformità dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

NOTE

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

SORVEGLIANZA ANNUALE (VS)

METODICA DA APPLICARE

La prima verifica di sorveglianza è effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda; durante tale verifica ICIM effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformità rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;

Le successive verifiche di sorveglianza sono svolte con frequenza annuale a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda.

Il campione da sottoporre a verifica durante le sorveglianze è determinato sulla base dell'analisi del rischio che ICIM svolge annualmente.

Il rischio deve essere determinato effettuando la media aritmetica dei vari rischi, ad eccezione del caso in cui sia presente anche solo un fattore di rischio elevato, che comporta automaticamente l'assegnazione della macrocategoria nella classe di rischio "elevato".

- a) Fattore di rischio trascurabile: 0;
- b) Fattore di rischio moderato: 1;
- c) Fattore di rischio elevato: 2.

Nel caso in cui alla stessa macrocategoria possano essere applicabili due valori di rischio differenti per lo stesso fattore, si applica la classe di rischio maggiore.

L'operazione di calcolo del rischio complessivo va ripetuta per ogni macrocategoria oggetto di certificazione, la quale avrà una percentuale differente di campionamento.

Per le tabelle con le macrocategorie si rimanda all'allegato I.

La percentuale minima di prodotto (espressa in termini quantitativi, ad esempio: tonnellate per i bioliquidi e biocarburanti, standard metri cubi per biometano) valorizzato da campionare¹ durante le verifiche di sorveglianza è riportata nella Tabella

	RISCHIO TRASCURABILE	RISCHIO MODERATO	RISCHIO ELEVATO
Valore base	2%	5%	8%

Nella prima verifica di sorveglianza dopo la certificazione la percentuale di campionamento è incrementata del 10%.

Nel caso il risultato dell'operazione non sia un numero intero, questo dovrà essere arrotondato all'intero superiore nel caso la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 e all'intero inferiore nel caso la cifra decimale risulti inferiore a 5.

A partire dal valore base la soglia di campionamento viene:

- raddoppiata nel caso di biocarburanti che godono di maggiorazioni (avanzati o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- moltiplicata per un fattore pari a 1,3 nel caso di bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi; materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- raddoppiata nel caso di biometano che gode di maggiorazioni (avanzato o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera.

È previsto un coefficiente correttivo, legato alla gestione aziendale, da moltiplicare per la percentuale di campionamento, dato da:

$$CC_{tot} = (1 + \sum CC_i)$$

dove i CC_i sono definiti in Tabella 2.

Tabella 2: coefficienti correttivi

	FATTORE DI CORREZIONE	COEF CORRETTIVO CC
CC1	<i>Presenza di un sistema di gestione certificato ai sensi della norma ISO 9001 e/o ISO 14001 e/o EMAS da OdC accreditati e/o altri schemi volontari legati alla sostenibilità dei biocarburanti approvati dall'UE</i>	- 0,3
CC2	<i>Non conformità rilevate nell'anno precedente</i>	+ 0,2
CC3	<i>Contenziosi relativi allo schema con Autorità nel quinquennio del ciclo di certificazione</i>	+ 0,1

RAPPORTO DI VS

Si applica la documentazione prevista per VI.

Altro

Le azioni correttive delle NC devono essere intraprese stabilendo a tal fine un termine massimo di sessanta giorni entro il quale le inadempienze individuate devono essere rimosse. In caso le inadempienze non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso. La sospensione è revocata da ICIM successivamente all'effettuazione di una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo. In caso i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

La decisione di sospensione e di revoca e le motivazioni collegate sono comunicate da parte di ICIM oltre che all'OE, anche alle Autorità Nazionali Competenti.

L'OE si impegna ad informare con tempestività ICIM non appena abbia avviato le attività nell'ambito del presente schema in modo da consentire l'esecuzione della prima attività di sorveglianza volta a verificare in particolare la gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441. ICIM pertanto si impegna ad eseguire la prima attività di sorveglianza entro 30 gg dalla comunicazione di inizio attività ricevuta dall'organizzazione.

Nel caso un OE non abbia svolto attività nell'ambito dei prodotti certificati, la certificazione deve essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi dall'audit di certificazione (o dall'ultimo audit eseguito) trascorsi i quali la certificazione verrà ritirata. Qualora l'OE riprenda l'attività entro i 12 mesi, deve darne comunicazione ad ICIM che procederà ad effettuare l'attività di sorveglianza e a riattivare la certificazione qualora l'audit abbia avuto esito positivo.

Tutte le attività di sorveglianza sono soggette a riesame tecnico da parte del Coordinatore di schema e documentate mediante compilazione dell'apposita modulistica. L'esito positivo della valutazione da parte del Coordinatore consente l'aggiornamento del certificato con data dell'ultima visita. L'esito negativo o parzialmente negativo della valutazione da parte del Coordinatore di schema blocca l'aggiornamento del certificato e comporta il successivo riesame da parte del Comitato tecnico di delibera.

Qualora l'OE, successivamente all'ottenimento della certificazione, non svolga attività nell'ambito dei prodotti certificati, deve informare ICIM con una comunicazione ufficiale da parte del legale rappresentate dell'OE nella quale si dichiara che non è stato venduto nessun lotto sostenibile. Tale comunicazione, che l'OE deve inviare ad ICIM entro il termine previsto per l'effettuazione della prima attività di sorveglianza comporta la sospensione della certificazione e delle attività di sorveglianza previste per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di effettuazione dell'audit di certificazione (o dall'ultimo audit eseguito). Trascorso il periodo di sospensione la certificazione verrà revocata. L'OE si impegna, durante il periodo di sospensione, a comunicare con tempestività ad ICIM l'eventuale avvio di attività nell'ambito dei prodotti certificati in modo da consentire la ripresa delle normali attività di sorveglianza. Nello specifico la comunicazione di avvio di attività nell'ambito dei prodotti sostenibili comporta l'effettuazione di un audit di sorveglianza il cui esito positivo comporta la revoca del provvedimento di sospensione.

NOTE

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

L'OE può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<i>La validità del Certificato ICIM di conformità è fissata in 5 anni dalla data di completamento della Verifica Iniziale (VI); prima della scadenza deve essere eseguita un'altra verifica per garantire la continuità e mantenere lo stesso numero di certificazione.</i>
Altro
<i>Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, ICIM informerà le Autorità Nazionali Competenti.</i>
NOTE
<i>L'OE può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i>

RINNOVO (VRV)

METODICA DA APPLICARE
<i>Visita di rinnovo</i> <i>La visita di rinnovo (VRV) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma e nelle leggi di riferimento.</i> <i>La verifica di rinnovo della certificazione è eseguita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.</i> <i>Per l'analisi del rischio e la individuazione del campione da sottoporre a verifica si veda quanto indicato per le VS.</i>
RAPPORTO DI VRV
<i>Si applica la documentazione prevista per VI.</i>
Altro
<i>Ad esito positivo del rinnovo viene rimesso il certificato come da regolamento 0003CR e da presente schema.</i> <i>Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, ICIM informerà le Autorità Nazionali Competenti.</i>
NOTE
<i>Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.</i> <i>L'OE può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i>

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<i>Si applica quanto previsto nel regolamento 0003CR.</i>
Altro
NOTE

ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
Viene applicato quanto descritto nel regolamento ICIM 0003CR.
Altro
NOTE

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE
<p><i>Per gli ispettori si applica quanto indicato nella procedura ICIM e nel regolamento di ACCREDIA RT 31 al cap. 5.3</i></p> <p><i>I gruppi di verifica (GI) devono essere qualificati nelle seguenti categorie:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Produzione agricola</i> 2. <i>Produzione di rifiuti e sottoprodotti</i> 3. <i>Spremitura/raffinazione/produzione di biocarburanti e bioliquidi</i> 4. <i>Commercializzazione</i> 5. <i>Produzione di biogas e biometano</i> <p><i>I criteri per la qualifica iniziale di un ispettore sono:</i></p> <p><i>Educazione di base (titolo di studio) – Diploma di laurea, laurea o diploma</i></p> <p><i>Esperienza di lavoro complessiva – 5 anni</i></p> <p><i>Tecniche di audit (formazione) – corso 40 ore come auditor SGQ o SGA</i></p> <p><i>Tecniche di audit (esperienza pratica) – 5 audit per schemi PRD o SG di cui almeno 3 come RGVI</i></p> <p><i>Categoria 1 (formazione) – laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali, chimica, biologia ed equipollenti. Diploma di perito agrario, agrotecnico.</i></p> <p><i>Categoria 1-2-3 -4-5 (esperienza pratica) – almeno 2 anni di esperienza di lavoro nel settore, anche attraverso attività di consulenza o un significativo numero di verifiche ispettive (almeno 10)</i></p> <p><i>Emissioni di GHG (formazione) – formazione su calcolo GHG</i></p> <p><i>Emissioni di GHG (esperienza pratica) – esperienza di lavoro di 6 mesi oppure 4 audit relativi a ISO 14065, EU-ETS, sistema nazionale di certificazione bioliquidi e biocarburanti.</i></p> <p><i>Bilancio di massa (formazione) – formazione su bilancio di massa.</i></p> <p><i>Bilancio di massa (esperienza pratica) – esperienza di lavoro di 6 mesi oppure 4 audit relativi a ISO 22005, PEFC, sistema nazionale di certificazione bioliquidi e biocarburanti.</i></p> <p><i>Sistema nazionale di certificazione biocarburanti e bioliquidi – corso di almeno 8 ore.</i></p> <p><i>Il mantenimento della qualifica presuppone l'effettuazione di almeno 3 audit per sistemi di rintracciabilità, ISO 14065, EU-ETS, SGA di cui uno almeno relativo al sistema nazionale di certificazione biocarburanti e bioliquidi.</i></p> <p><i>Corsi di aggiornamento ICIM.</i></p> <p><i>Laddove ciascun membro del gruppo di verifica non soddisfi i requisiti di cui sopra dovranno essere utilizzati esperti tecnici a copertura delle competenze.</i></p> <p><i>Per gli esperti tecnici si applica quanto indicato nella procedura ICIM e nel regolamento di ACCREDIA RT 31 al cap. 4.6.2</i></p> <p><i>Per i membri del Comitato di Delibera si applica quanto indicato nella procedura specifica ICIM</i></p>
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
<p>Altro</p>
NOTE

ALLEGATO 1 (normativo)

METODICA DA APPLICARE
<i>Per l'analisi dei rischi sono da applicare le seguenti schede presenti</i>
Altro
NOTE